

Cenni sulle pensioni.

Di seguito una sintesi della normativa in vigore dal 1° gennaio 2012 e dei requisiti dal 1° gennaio 2014.

Pensioni dal 1° gennaio 2012

- A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 vengono calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di **calcolo contributivo**.
Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i **contributi** versati durante **l'intera vita assicurativa**.
Si distingue dal sistema di **calcolo retributivo**, che si basa sulla media delle **retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa**.
Quindi tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo avranno una pensione in pro rata calcolata con entrambi i sistemi di calcolo.
- **La pensione di vecchiaia**, per le donne iscritte all'AGO e forme sostitutive, a partire **dal 1° gennaio 2012 si consegnerà a 62 anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66** anni di età.
- Sempre da gennaio 2012 per **le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione separata**, **l'età pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi e per il 2018 a 66 anni di età**.
- **Le donne del settore pubblico** iscritte a Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012 potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni.
- Gli uomini del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, già dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni.
- Tutti, uomini e donne, devono avere un'anzianità contributiva di **almeno 20 anni**.
- Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esiste più. È sostituita dalla pensione anticipata.

Segue pensioni dal 1° gennaio 2012

- La pensione di anzianità è sostituita **dalla pensione anticipata**. Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l'anno 2012 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini.
- I requisiti, oltre ad essere soggetti all'adeguamento alla speranza di vita (per l'anno 2013 pari a 3 mesi), sono aumentati di 1 per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014.
- **Il meccanismo delle quote è stato abolito** così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile), ora incorporata nel requisito.
- Per coloro che perfezionano i requisiti per l'accesso alla pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.
- *È richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. Non e', invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.*

Segue pensioni dal 1° gennaio 2012

- **Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni.**
- Infatti, sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). La riduzione non si applica a chi matura il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, se tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni, permessi disabili, donatori di sangue, astensione facoltativa maternità.
- Oltre all'innalzamento dell'età viene affiancata anche **una flessibilità nell'uscita dal lavoro da 62 anni a 70 anni il pensionamento**, con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione del capitale accumulato con il metodo contributivo calcolati fino a 70 anni, fermo restando il rispetto dei limiti ordinamentali nel pubblico impiego.
- In via eccezionale, per i lavoratori del settore privato, iscritti all'AGO e alla forme sostitutive, è stato previsto quanto segue:
- i lavoratori che entro il 31 dicembre 2012 maturano 36 anni di contribuzione e 60 anni di età o 35 di contribuzione e 61 di età potranno andare in pensione anticipata al compimento dei 64 anni di età;
- le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2012 maturano almeno 20 anni e alla medesima data conseguono un'età anagrafica di almeno 60 anni potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età.

Le pensioni dal 1° gennaio 2014

Promemoria

Pensioni dal 1° gennaio 2014

- *Il 2014 è un'altra tappa del processo di elevazione dei requisiti pensionistici previsto dalla riforma Monti-Fornero del 2011.*
- *Rimandando ad altro intervento le innovazioni introdotte dalla legge di stabilità facciamo il punto dei cambiamenti relativi ai requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2014.*

Pensione vecchiaia – pensione anticipata

- **Pensione di vecchiaia**
- L'innalzamento graduale dell'età pensionabile previsto dalla legge n. 214/2011 nel 2014 riguarda i seguenti soggetti:
- 1) lavoratrici dipendenti del settore privato: 63 anni e 9 mesi (nel 2013, 63 anni e 3 mesi)L
- 2) lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, agricole): 64 anni e 9 mesi (nel 2013, 63 e 9 mesi).
- **Pensione anticipata**
- Il requisito della sola anzianità contributiva per la pensione anticipata dal 2014 passa a 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne.

Requisiti previgenti

- **Requisiti previgenti**
- Le regole previgenti alla riforma pensionistica del 2011 applicabili ai lavoratori salvaguardati anche se la pensione per questi lavoratori si perfeziona dal 2012 in poi, prevedono l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità, sulla base dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze previsti dalle disposizioni vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 convertito poi nella legge n. 214/2011.
- Tali regole previgenti tuttavia non sono solo quelle "base" (ad esempio dalla legge n. 335/1995 e successive modifiche) che hanno fissato i requisiti in vigore fino a quel momento (5 dicembre 2011) ma anche quelle che, soprattutto nel 2011, hanno previsto incrementi gradualmente che avrebbero dovuto entrare in vigore negli anni successivi.
- Queste norme, superate e in parte abrogate dalla legge n. 214/2011, sono però da considerare "vigenti" alla data del 6 dicembre 2011 con la conseguenza che esse influenzano tali requisiti e li modificheranno nel corso dei prossimi anni.
- Questa è la sostanza del messaggio 13 dicembre 2012, n. 20600 dell'Inps, che si basa sulle seguenti norme:
 - - decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
 - - decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Pensione vecchiaia donne

- **Pensione di vecchiaia alle donne**
- Dal 2014 il requisito anagrafico di 60 anni richiesto fino al 31 dicembre 2011 per la pensione di vecchiaia delle donne per le seguenti categorie di lavoratrici viene gradualmente innalzato:
- - per dipendenti e autonome che conseguono il trattamento pensionistico nell'assicurazione generale obbligatoria;
- - per dipendenti che conseguono il trattamento pensionistico nelle forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria;
- - per le lavoratrici che conseguono il trattamento pensionistico nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- Le modifiche intervenute con il comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 148/2011 determineranno l'aumento progressivo del requisito anagrafico di un mese a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, pertanto, da tale data le lavoratrici salvaguardate potranno accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dell'età anagrafica di 60 anni e 1 mese, in presenza dei prescritti requisiti contributivi per l'accesso a tale trattamento pensionistico (art. 18, legge n. 148/2011).
- Non si applicano i predetti aumenti progressivi qualora il requisito anagrafico venga compiuto entro il 31.12.2013, oppure nei casi delle lavoratrici non vedenti e per quelle riconosciute invalide in misura inferiore all'80%.
- Per il 2013 continua a valere il requisito dei 60 anni di età, mentre dal 2014 il previsto innalzamento graduale viene descritto nella slide seguente.

Donne – requisiti anagrafici età pensionabile

Anno	Requisiti anagrafici dell'età pensionabile
2013	60 anni e 3 mesi
2014	<i>60 anni e 4 mesi (comprensivo speranza vita)</i>
2015	60 anni e 6 mesi (comprensivo speranza vita)
2016	60 anni e 6 mesi (*)
2017	60 anni e 10 mesi (*)
2018	61 anni e 3 mesi (*)
2019	61 anni e 9 mesi (*)
2020	62 anni e 3 mesi (*)
2021	62 anni e 9 mesi (*)
2022	63 anni e 3 mesi (*)
2023	63 anni e 9 mesi (*)
2024	64 anni e 3 mesi (*)
2025	64 anni e 9 mesi (*)
2026	65 anni (*)

(*) da adeguare a speranza di vita

Ex pensione anzianità - totalizzazione

- **Vecchia pensione di anzianità**
- I salvaguardati (uomini e donne) andranno in pensione col vecchio requisito contributo dei 40 anni. Dal 2014 il requisito sarà sempre di 40 anni ma la decorrenza mobile posticipata non sarà di 12 o 18 mesi, ma bensì di 15 mesi per i dipendenti e 21 per gli autonomi.
- **Totalizzazione**
- Coloro che maturano la pensione di anzianità totalizzata col requisito dei 40 anni a prescindere dall'età anagrafica, dal 2014 devono incrementare la decorrenza posticipata di 12 (dipendenti) o 18 mesi (autonomi), di altri 3 mesi. Pertanto ai dipendenti la pensione di anzianità totalizzata, una volta maturati nel 2014 i 40 anni, sarà posticipata di 15 mesi e agli autonomi di 21 mesi.

Opzione contributiva per le donne

- Nel 2014 per le donne che compiono 57 anni e 3 mesi (se dipendenti) deve essere maturata la pensione anticipata sperimentale con un minimo di anzianità contributiva di 35 anni.
- Infatti il regime sperimentale cesserà il 31 dicembre 2015 e per l'Inps tale termine va riferito alla decorrenza della pensione.
- La decorrenza per questa tipologia pensionistica è posticipata di 12 mesi, e dunque per poter rientrare nel limite temporale del 31 dicembre 2015, occorre maturare i predetti requisiti entro il 2014.
- In particolare, stante il meccanismo della finestra mobile posticipata, la pensione decorre trascorsi 12 o 18 mesi dalla maturazione della pensione.
- Se la decorrenza deve essere racchiusa entro il 31 dicembre 2015 (salvo eventuali proroghe che intervenissero per legge), allora la maturazione dovrà avvenire:
 - 1) per le lavoratrici dipendenti entro il 30.11.2014;
 - 2) per le lavoratrici autonome entro il 30.6.2014.
- La pensione sarà calcolata con le regole dell'opzione per il sistema contributivo, notoriamente meno favorevoli.